



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

Prot. n. 122/08-D321

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 94 DI DATA 23 Giugno 2008

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro da parte del personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Premesso che l'articolo 29 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 sottoscritto il 7 agosto 2007, prevede che il personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento personale può accedere alla fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico;

- Dato atto che il citato articolo dispone, altresì, che termini e le modalità per la presentazione delle domande siano stabiliti dal Dipartimento competente in materia di istruzione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- Rilevata la necessità di definire i criteri di cui sopra, anche in raccordo con l'esistente normativa sulla trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro;

- Dato atto, infine, che il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stato regolarmente esperito,

d e t e r m i n a

1. di approvare i “Criteri e modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'articolo 29 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 sottoscritto il 7 agosto 2007, per il personale non docente del Comparto Scuola – personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

FM

IL DIRIGENTE GENERALE
Carlo Basani

Allegato parte integrante
Criteri, termini e modalità

Criteri, termini e modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'articolo 29 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 7 agosto 2007

1. Personale ammesso

1. È ammesso a chiedere l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro il personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale con contratto a tempo indeterminato ed orario di servizio a tempo pieno.
2. In sede di prima applicazione, il personale con orario a tempo parziale, prima della formulazione della richiesta ed indipendentemente dall'articolazione oraria, deve richiedere il rientro a tempo pieno ovvero rinunciare alla domanda di trasformazione del rapporto qualora già presentata.

2. Termine di presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito annualmente dal Servizio per la gestione delle risorse umane e della scuola e della formazione e coincide, di norma, con il termine fissato per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro, tranne per l'anno di prima applicazione.

3. Determinazione periodo di riposo

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 29, necessaria per determinare il momento di fruizione del periodo di riposo nell'arco del quinquennio, è calcolata con riferimento all'anzianità utile ai fini della progressione di carriera, non arrotondata, posseduta all'inizio del primo anno scolastico del quinquennio in cui si chiede l'articolazione pluriennale.
2. Se fra la data della domanda e l'inizio del quinquennio intervengono eventi modificativi del calcolo dell'anzianità di servizio tali da far mutare i requisiti, la fruizione del periodo di riposo è consentita secondo le condizioni come modificate.

4. Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale è corrisposto nella misura ridotta dell'80% per tutto il periodo quinquennale; l'eventuale trattamento accessorio è erogato in misura intera negli anni in cui vi è prestazione lavorativa, mentre nulla è corrisposto nell'anno di riposo.

5. Garanzie a recupero dell'anticipazione

1. Se il dipendente fruisce del periodo di riposo in un qualsiasi anno scolastico antecedente il quinto, è tenuto a fornire idonea garanzia al fine di consentire il recupero dell'ammontare degli emolumenti anticipati, comprensivo degli oneri riflessi, al fine di tutelare l'Amministrazione nel caso di cessazione dal servizio prima della conclusione del quinquennio.
2. A tale scopo verrà richiesto il rilascio all'Amministrazione di una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell'anticipazione di stipendio dall'INPDAP, autorizzando l'Istituto previdenziale a utilizzare a tal fine il TFS o TFR maturato e, se incapiente, mediante trattenuta sul trattamento di pensione.
3. La procura irrevocabile dovrà contenere anche l'autorizzazione all'eventuale nuovo ente datore di lavoro, o erogante il trattamento economico, alla trattenuta mensile entro i limiti di legge, per permettere il recupero dell'anticipazione del trattamento economico in caso di trasferimento in altra provincia o presso altro datore di lavoro pubblico dopo aver usufruito del riposo e prima del termine del quinquennio. In caso di datore di lavoro privato si procederà al recupero secondo le modalità previste dal codice civile e di procedura civile.

6. Rinuncia o rinvio del periodo di riposo

1. Il personale interessato può rinunciare alla fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro comunicando tale volontà entro il termine annualmente stabilito per la presentazione delle domande. In tal caso viene corrisposta la parte di retribuzione maturata dall'inizio del quinquennio e non percepita.
2. Per gravi e comprovati motivi l'interessato può chiedere la rinuncia ad una parte del periodo di riposo. La domanda va presentata all'Amministrazione per il tramite delle Istituzioni formative di assegnazione ovvero del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale con un preavviso di almeno un mese.
3. L'anno di riposo può essere rinviato, ed eventualmente fruito anche nel successivo quinquennio. La richiesta di rinvio deve essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

4. In caso di assenze e/o aspettative che comportino la sospensione della retribuzione, il termine del quinquennio viene posticipato, ai soli fini della trattenuta stipendiale, per un periodo di uguale durata.
5. La fruizione di periodi di assenza con corresponsione di emolumenti ridotti comporta la corresponsione della retribuzione in misura ridotta con riferimento al 100% degli emolumenti spettanti di diritto, ed il conseguente prolungamento del quinquennio, fino al completo recupero dell'anticipazione goduta nel periodo di riposo.

7. Contingente

1. I periodi di riposo sono concessi nel limite massimo del 5% delle rispettive dotazioni organiche provinciali per le insegnanti delle scuole dell'infanzia e per gli insegnanti della formazione professionale. Tale limite non concorre alla determinazione del contingente di posti messi a disposizione per le trasformazioni del rapporto di lavoro.
2. Nel caso le domande siano presentate in numero superiore ai posti disponibili, verrà formata una graduatoria secondo i titoli ed i punteggi per le graduatorie della trasformazioni del rapporto a tempo parziale.
3. Le domande eccedenti il contingente si intendono respinte.
4. Fatte salve eccezionali esigenze organizzative di ciascun Istituto formativo, ovvero della scuola dell'infanzia di assegnazione, richiamati i contingenti di cui al comma 1, per le insegnanti scuola infanzia le domande non potranno essere accolte oltre i limiti previsti dall'articolo 10, allegato D, del vigente CCPL in materia di trasformazione dell'orario di lavoro, mentre per gli insegnanti della formazione professionale potranno essere accolte nel rispetto comunque dei minimi da garantire tenuto conto delle classi e materie di insegnamento dei richiedenti.

8. Rinvio

1. Per quanto non previsto si fa riferimento al CCPL ed alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.